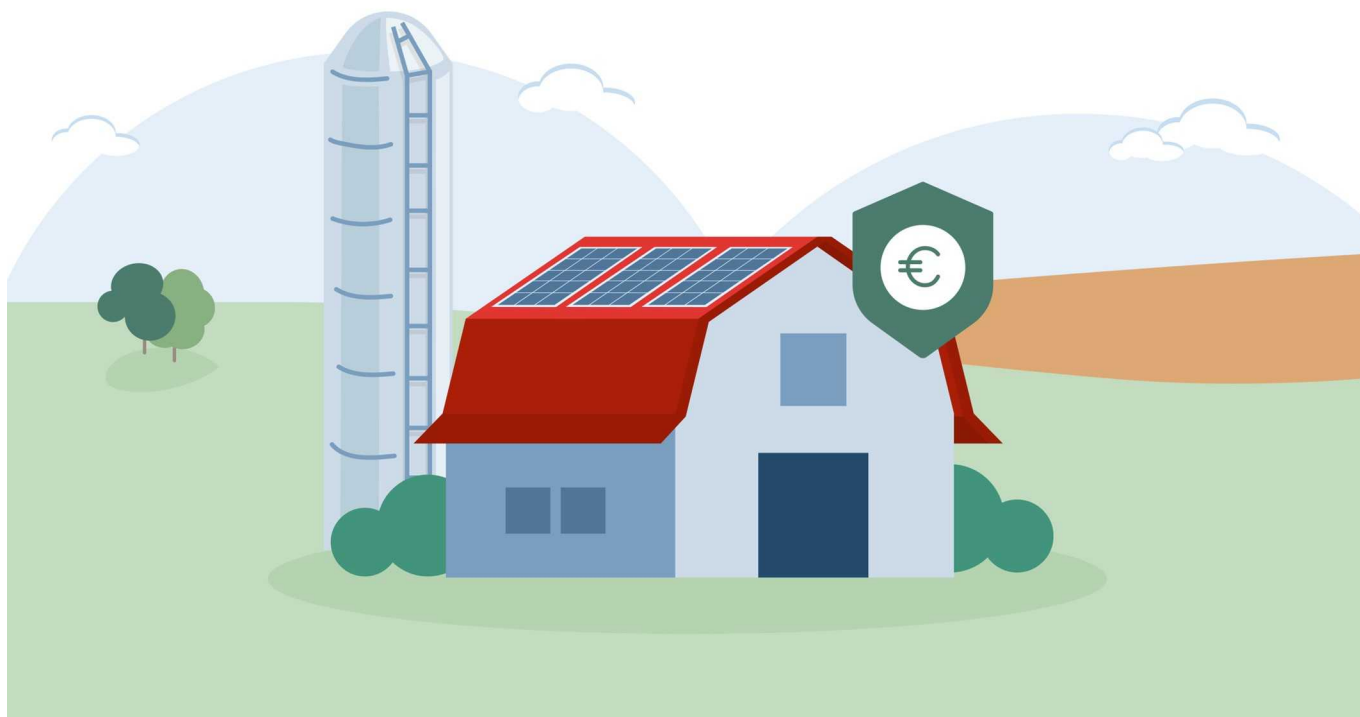




Il presente Set Informativo del Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio.

Proteggi il tuo patrimonio con...

- **PREVENZIONE E ASSISTENZA - Garanzia Assistenza Agricoltura**
- **IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi e lavoratori dipendenti.



Scopri la Protezione del patrimonio di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile e Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione del Patrimonio



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto ATTIVA Agricoltura è destinato all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e di assistenza del proprietario di terreni e fabbricati agricoli che non esercita l'attività di impresa..



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

Se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività questa garanzia è abbinata anche a tale Modulo; è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Generali Italia garantisce, per il tramite di Redion Italy Insurance S.p.A., le seguenti prestazioni di emergenza, a protezione dell'Azienda:

- ✓ invio di un idraulico; invio di un frigorista; invio di un vetraio;
- ✓ interventi per danni da acqua; invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica; invio di un fabbro o di un serramentista; invio di sorvegliante;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ spese di albergo;
- ✓ rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio;
- ✓ invio pezzi di ricambio;
- ✓ accesso al network di artigiani per interventi di emergenza..

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinata la Garanzia Pronto Avvocato, comune anche al Modulo Protezione dell'Attività, che fornisce tramite DAS un servizio di consulenza legale telefonica valida nei seguenti ambiti:

- ✓ danni all'immobile e alle cose ivi contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
- ✓ controversie relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
- ✓ vertenze relative ai diritti reali;
- ✓ controversie relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
- ✓ controversie con terzi confinanti.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETÀ AZIENDA

✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà e minima conduzione dei fabbricati, dei terreni in cui essa si svolge, di impianti, alberi e boschi, strade, ponti, canali, bacini, tutti in quanto privati e al servizio esclusivo della proprietà.

La Garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività di:

- ✓ sorveglianza,
- ✓ pulizia,
- ✓ ordinaria manutenzione,

sia ad opera dell'Assicurato o di dipendenti dello stesso sia ad opera di imprese a cui l'Assicurato ha commissionato i lavori.

Sono compresi i danni da:

- ✓ responsabilità personale dei dipendenti;
- ✓ interruzione o sospensione di attività;
- ✓ committenza di lavori edili di manutenzione straordinaria e di sistemazione agraria/fondaria,
- ✓ spargimento d'acqua;
- ✓ errata interpretazione INAIL.
- ✓ La Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro opera per le somme dovute dall'assicurato a seguito di infortunio subito da dipendenti dell'Assicurato addetti alla custodia e manutenzione ordinaria degli immobili aziendali di proprietà.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse e atti di terrorismo;
- ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETÀ AZIENDA

La garanzia non è operante per i rischi che derivano dalla conduzione dell'azienda e dallo svolgimento di ogni attività di natura professionale, commerciale, agricola e agrituristica.

Sono esclusi i danni da:

Ai fini della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- ✗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- ✗ le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente e i loro amministratori;
- ✗ gli addetti dell'Assicurato che subiscono il danno durante il lavoro o servizio, salvo quanto previsto dalla Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro;
- ✗ tutte le altre persone diverse da quelle indicate al precedente punto che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro partecipazione manuale a lavori o servizi, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

Sono esclusi i danni da:

- ✗ uso di asbesto puro o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; detenzione e/o impiego di esplosivi;
- ✗ attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- ✗ sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ furto, smarrimento ed errata consegna;
- ✗ impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ da cose che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo, comprese quelle in consegna o custodia, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
- ✗ lavori su cose sulle quali si eseguono i lavori o che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- ✗ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ✗ impianti di trasporto;
- ✗ inondazioni, alluvioni;.
- ✗ Atto o incidente Cyber

Sono inoltre esclusi i danni alle cose:

- ✗ da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- ✗ che derivano da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie o Scoperti sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

- Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa o in percentuale di invalidità permanente, in giorni o rapportato al numero di giorni - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività per la singola Prestazione.
- ✓ Le Garanzie di Responsabilità Civile verso terzi operano per danni che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, mentre la Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale in tutto il mondo.
- ✓ Il servizio assicurativo Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) una diminuzione del rischio assicurato;
- Per le prestazioni e i servizi Prevenzione e Assistenza attivare le richieste telefonicamente.
- In caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia per i Sinistri di Responsabilità civile e a DAS per i Sinistri di Tutela legale.
- In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Responsabilità civile:
 - presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia **entro 5 giorni** dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza;
 - far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
 - fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive. Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del **diritto di ripensamento** da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie della sezione di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse..



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga delle Garanzie con durata inferiore inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro scadenza.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie in scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte con il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia - o il Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore - ha facoltà di recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate nel presente Modulo, dopo ogni denuncia di Sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine. Non è prevista la facoltà di recedere per Sinistro per la Garanzia Prevenzione e Assistenza.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile e Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Agricoltura - Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETÀ

È prevista la seguente **OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO**:

RCO con franchigia fissa: la Garanzia, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, opera indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata e il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa (3.500,00 o 5.000,00 euro).

È prevista la seguente **OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**:

- **Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile**: estende la copertura alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, non a esclusivo uso dell'azienda e con potenza massima di 200 kw.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

L'insieme delle prestazioni indicate a protezione dell'Azienda e delle Persone sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il **limite di 3 volte per annualità assicurativa** che non è previsto per le seguenti garanzie: *Fornitura temporanea di energia elettrica, Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza e, per le Persone, Invio di un infermiere a domicilio, Invio di un fisioterapista a domicilio, Invio di un collaboratore domestico, Invio di una/un baby-sitter al domicilio, Rientro sanitario e rientro della salma - con riferimento alla sola Prestazione Rientro della salma - Anticipo spese di prima necessità.*

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - AZIENDA

Franchigia/Scoperti Garanzia base:

- Danni da spargimento acqua: **Franchigia 500,00 euro.**

Franchigia/Scoperti Garanzie opzionali:

- Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro per Danni non rientranti nel DPR 30/6/1965 n.1124 e nel Dlgs.38/2000: **Franchigia 6% per Invalidità permanente/o fissa 3.500,00 o 5.000,00 euro per prestatore di lavoro.**



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio si rivolge ai proprietari di terreni e fabbricati agricoli che non esercitano l'attività di impresa che hanno espresso:

- il bisogno di Protezione del Patrimonio per le garanzie della sezione In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- il bisogno di Assistenza e Soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza e Pronto Avvocato.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da a Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a darne contestuale notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: - 10,00% per le Garanzie Prevenzione e Assistenza; - 21,25 per la Garanzia Pronto Avvocato; - 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le Garanzie della sezione In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	1
CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA	4
ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA	4
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	4
Art. 1.1 Rischi assicurati	4
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	7
Art. 2.1 Esclusioni generali	7
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	8
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	8
Art. 3.2 Limiti di copertura delle prestazioni	8
 <i>Dove vale la copertura?</i>	8
Art. 4.1 Estensione territoriale	8
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	8

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETA' AZIENDA 9



Che cosa è assicurato? Garanzia base 9

- Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale 9
- Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica 10
- Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro 11
- Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza 11
- Art. 1.5 Rivalse 11



Che cosa NON è assicurato? 11

- Art. 2.1 Esclusioni 11
- Art. 2.2 Persone non considerate terzi 12



Ci sono limiti di copertura? 12

- Art. 3.1 Limiti di copertura 12



Dove vale la copertura? 13

- Art. 4.1 Validità territoriale 13



Quando e come devo pagare? 13

- Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento dei parametri dichiarati 13



Quando comincia la copertura e quando finisce? 13

- Art. 6.1 Operatività della garanzia 13



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 14

- Art. 7.1 Garanzie Opzionali 14



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 14

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 15



Quando comincia la copertura e quando finisce? 15

- Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 15

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 16



Come posso disdire le Garanzie? 16

- Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 16



Che obblighi ho? 16

Quali obblighi ha l'impresa

- Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 16
- Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro 16
- Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali 17
- Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro 17
- Art. 1.5 Verifiche e controlli 17
- Art. 1.6 Limite di indennizzo - Pluralità di assicurati 17

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Prevenzione e Assistenza - Garanzia Assistenza Agricoltura
- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro Proprietà Azienda

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI SPECIFICHE - PREVENZIONE E ASSISTENZA

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.
Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali anche se non ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività agricola assicurata.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Ai fini della Garanzia Assistenza Agricoltura sono compresi anche i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Struttura Organizzativa	È la struttura di Redion Italy Insurance S.p.A. (Riassicuratore per il rischio Assistenza ai sensi dell'articolo 14 del regolamento ISVAP 10/2008) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica accordo, provvede all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dalla polizza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. ISVAP nr. 12/2008.



DEFINIZIONI SPECIFICHE - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Appaltatori, subappaltatori	Persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore: - il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile; - il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Attività dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta da soggetto diverso dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché: - impianti tecnici al servizio del fabbricato, - fissi ed infissi, - opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, - nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Impianti sportivi annessi
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico". Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.



DEFINIZIONI SPECIFICHE - PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Sono compresi i lavoratori stagionali, se risultanti in polizza. Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, artigiani, appaltatori e subappaltatori e i loro dipendenti nonché i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Scoperto	Importo espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: - del gelo; del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software ma non i dati stessi.

CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Premessa

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 221 133** - dall'estero **+39 02 8295 1122**.

ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA

La Garanzia Assistenza Agricoltura:

- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., le Prestazioni di Assistenza elencate nel presente articolo.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al numero verde **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GALO**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Redion Italy Insurance S.p.A. per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Redion Italy Insurance S.p.A., fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato



Non danno luogo alla Prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione);
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi uscita e di manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, manodopera e materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;



- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per anno.

Invio di un fabbro o di un serramentista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro o di un serramentista per un intervento di emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro o di un serramentista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e di materiali.

La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di una impresa di pulizie

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati colpiti da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, allagamento, fulmine, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un'impresa di pulizia specializzata e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Invio di sorvegliante

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati danneggiati da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo del sorvegliante.



Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 72 ore consecutive per Sinistro.

Spese d'albergo

In caso di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, per cui l'abitazione ubicata presso l'Azienda assicurata risulta danneggiata in modo da non consentirne il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'albergo fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro e per famiglia.

Rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da furto, tentato furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e il titolare o i soci e le persone da questi incaricate devono rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce allo stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se colui che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se non si presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Invio di pezzi di ricambio

Se in conseguenza di Incendio, Furto di parti del veicolo, guasto o incidente, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento di un veicolo intestato al Contraente, e che servono per la sua riparazione, non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e, con particolare riferimento ai mezzi agricoli, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

L'intero costo della Prestazione (diritto d'uscita dell'artigiano, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

a) dolo dell'Assicurato;



- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

Non sono dovute le Prestazioni per Sinistri provocati o dipendenti da atti vandalici salvo quanto diversamente previsto da specifiche Prestazioni di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati".

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione dell'Azienda", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:

- "Fornitura temporanea di energia elettrica"
- "Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza".

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato se non incluse nelle singole Prestazioni.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ad eccezione del "Rientro anticipato per danni ai locali" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PROPRIETÀ AZIENDA



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà di:

- fabbricati rurali e rustici in genere, recinzioni e insegne,
- terreni,
- impianti e macchinari fissi, impianti di produzione di energia rinnovabile **ad uso esclusivo della proprietà**,
- alberi e boschi,
- strade, ponti, canali – tutti in quanto privati,
- bacini per la raccolta di acqua ad uso esclusivo della proprietà,
- cabine e linee elettriche ad uso esclusivo della proprietà,
- passaggi a livello, ferroviari e tranviari – tutti in quanto privati,

che costituiscono l'azienda agricola di cui l'Assicurato è proprietario,

La copertura è valida per le ubicazioni aziendali indicate nella Scheda Riepilogativa ed in eventuali ulteriori fondi o ubicazioni annessi all'azienda che si trovano all'interno della stessa regione o delle regioni limitrofe.

La garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività di:

- sorveglianza,
- pulizia,
- ordinaria manutenzione,

sia ad opera dell'Assicurato o di dipendenti dello stesso sia ad opera di imprese a cui l'Assicurato abbia commissionato i lavori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento ai fabbricati o ai locali riferiti all'ubicazione, l'assicurazione comprende i danni derivanti da:

- fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non è operante per i rischi derivanti dalla **conduzione dell'azienda e dallo svolgimento di ogni attività di natura professionale, commerciale, agricola e agrituristica**.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Se la Scheda Riepilogativa prevede la detrazione di una franchigia frontale per ogni sinistro che comporta danni a cose la medesima è applicata anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Se alcune condizioni di polizza prevedono franchigie o scoperti di importo superiore si intendono operanti questi ultimi.



Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 sono pagati euro 25.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000 euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 sono pagati euro 4.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500);
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 sono pagati euro 9.500 cioè il minor importo tra:

- il danno anno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla è pagato poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro e nei limiti dello stesso. In caso di danno al conduttore dell'azienda il limite massimo di risarcimento si intende pari al 10% del massimale per sinistro.

Danni da spargimento d'acqua

Sono compresi i danni derivanti da spargimento di acqua esclusivamente se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici a servizio dei fabbricati.

Che cosa non è assicurato

La garanzia **non opera** per i danni derivanti da:

- **umidità e stillicidio**
- **insalubrità dei locali**
- **da rigurgito di fogne.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro.

Committenza lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria e di sistemazione agraria/fondiarie, anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati in azienda.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se risultano designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e se dall'evento sono derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime¹.

Tale estensione di garanzia opera solo se **i lavori sono stati affidati ad imprese che esercitano regolarmente l'attività inerente i lavori commissionati ed impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa**



vigente e comprende l'eventuale responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi agli prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Che cosa non è assicurato

La presente copertura non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della opzione "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", il presente art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti da propri prestatori di lavoro addetti alla conduzione degli immobili, di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro solo se l'Assicurato è in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai dipendenti.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, l'assicurazione si intende operante **esclusivamente per gli infortuni dai quali è derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.**

Sono salvi differenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti da garanzie opzionali e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Errata interpretazione INAIL

La garanzia si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione **non derivi da dolo o colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro comprendono la responsabilità civile personale degli Addetti per i danni risarciti a termini delle garanzie medesime.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale degli Addetti per danni involontariamente causati a terzi o agli altri Addetti in occasione di lavori o servizi in relazione ai quali non sussista responsabilità del Contraente/Assicurato e sempreché dall'evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime².

La garanzia comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri addetti prestatori di lavoro.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie RCT e RCO sono prestate anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio di un soggetto diverso dagli Addetti che risulti assicurato a termini di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:



1. **asbesto**: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **esplodenti**: detenzione e/o impiego;
3. attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come **ambienti sospetti di inquinamento** o confinati (D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011);
4. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'**atomo**, naturali o provocati artificialmente;
5. **onde elettromagnetiche** o campi elettromagnetici per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
6. **furto**, smarrimento ed errata consegna;
7. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da **persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
8. **a cose che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo**, comprese quelle in consegna o custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
9. **a cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori** che per volume e peso possono essere rimosse.

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni da:

1. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
2. **impianti di trasporto**: proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
3. inondazioni, alluvioni;
4. **Atto o Incidente Cyber**.

Sono inoltre esclusi i danni alle cose:

1. **da vibrazioni, assestamento, franamento**, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
2. derivanti da **incendio**, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- c) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro";
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lett. d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro **partecipazione manuale a lavori o servizi**, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni derivanti da:

1. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dall'art.1.4 "R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza";



2. proprietà di **impianti di produzione di energia, non ad esclusivo uso dell'azienda**, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie opzionali "Proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile".



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale nel mondo intero.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento dei parametri dichiarati

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato anche sulla base dei seguenti parametri:

- numero di ettari di superficie aziendale
- numero di dipendenti.

dichiarati dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tali parametri, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento dei parametri del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, uno o più dei parametri come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia i dati aggiornati **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

Se i dati come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il numero dei dati riportati in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello dei dati aggiornati**.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento dei dati in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio".

Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia



Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di efficacia della stessa.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", punto 2 la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, non a esclusivo uso dell'azienda e **con potenza massima di 200 kwp**.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se gli impianti** di biomasse, biogas e di digestione anaerobica sono stati **installati a norma di legge** e se l'Assicurato esegue la **manutenzione, ordinaria e straordinaria** ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; Generali Italia si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di franchigia/scoperto e fino a concorrenza dell'importo indicati nella Scheda Riepilogativa.

RCO con franchigia fissa

A parziale modifica dell'art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, la **garanzia, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, si intende operante indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa.**



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Art. 583 del Codice Penale

² Art. 583 del Codice Penale.



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La disattivazione di Garanzie prestate su altri moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dalla Garanzia:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore**¹.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 1.3 Come denunciare il Sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile) comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia:

- **la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;**
- **il nominativo di eventuali terzi danneggiati;**
- **il numero di polizza e il nominativo del Contraente.**



Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per **gravi impedimenti documentabili**, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, è ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro **il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale le spese vengono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 1.5 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o dal terzo danneggiato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.6 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e il **Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**, quali il libro unico del lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.

Art. 1.7 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro Proprietario non conduttore oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'Art. 1.4 "Gestione della vertenza di danno e spese legali".

Se la garanzia prevede l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

- il **"Massimale per persona"** rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il **"Massimale per prestatore di lavoro"** rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il **"Massimale per danni a cose"** rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.



Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:

- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:

- danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:

- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

¹ Art. 3 del Codice del Consumo